

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1969

Modifiche dell'articolo 31, secondo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, concernente l'aumento degli organici della Magistratura e le promozioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge fu presentato il 1° marzo 1968 per iniziativa dei senatori Tomassini e Alessi. Ma non fu esaminato, data la sopravvenuta fine della legislatura.

Per i motivi che sono alla base di esso, ho ritenuto opportuno riproporlo all'attenzione del Senato.

Il sistema di progressione dei magistrati dell'Ordine giudiziario ordinario dalle funzioni di tribunale a quelle di appello e da queste a quelle di cassazione, a seguito della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (legge Bosco) modificata, rispettivamente per l'appello e per la cassazione, dalle leggi 25 luglio 1966, n. 570 (legge Breganze) e 6 agosto 1967, n. 687 (legge Reale), risulta dominato, ormai, dal duplice criterio del giudizio di promovibilità a data fissa, e della nomina di tutti gli idonei, pure a data fissa e a ruolo aperto, cioè prescindendosi dalla disponibilità attuale di posti in organico nei ruoli delle funzioni superiori, e con trattamento temporaneo nelle funzioni attuali finchè non vi sia disponibilità di posti in organico. Cosicchè oggi, a tutti i magistrati

di tribunali risultati idonei nel generico giudizio di promovibilità previsto dalla legge Breganze è assicurato l'avanzamento a magistrato d'appello al sedicesimo anno dall'ingresso nell'Ordine; analogamente, a tutti i magistrati d'appello idonei è assicurato il passaggio in cassazione entro breve termine dalla data del relativo scrutinio, cui possono partecipare al decimo anno dalla nomina in appello.

Tutto ciò considerato, si riterrebbe ingiustificata ogni ulteriore remora all'estensione, in via legislativa, del criterio stesso al passaggio dalle funzioni di cassazione alle funzioni direttive superiori (presidenti di sezione di cassazione ed equiparati). Urge, cioè, un provvedimento che elimini la sperequazione e l'ingiustizia tuttora in atto a danno della sola categoria dei magistrati di cassazione; categoria che risulta doppiamente colpita, oltre che per il mantenimento, da parte della legge n. 1 del 1963, e successive, dello sbarramento del ruolo chiuso al fine del passaggio all'ulteriore e praticamente ultima funzione, anche per l'esiguità (da 64 ad 82) dell'aumento del

numero dei posti di organico dei presidenti di sezione di cassazione ed equiparati, apportato dalla stessa legge n. 1 del 1963, in notevole contrasto rispetto ai cospicui aumenti contemporaneamente apportati ai ruoli di appello e di cassazione (quest'ultimo quasi raddoppiato, da 293 a 493 posti), sicchè la proporzione tra magistrati di cassazione e magistrati investiti di funzioni direttive superiori è passato da un terzo ad un quinto.

Si noti che tale squilibrio tra le rispettive consistenze numeriche dei ruoli, è venuto ad aggravare una nuova situazione in cui, a seguito della saturazione del ruolo delle funzioni direttive superiori da parte di elementi ancora relativamente giovani, la normale prospettiva, offerta per tanti anni ai magistrati di cassazione, di adire le ulteriori funzioni dopo 7-8 anni dalla nomina in cassazione già veniva sostituita da quella di dovere attendere, oggi tredici anni, domani quindici o sedici anni. In definitiva, alla grande maggioranza dei magistrati di cassazione, specie ai più anziani, che hanno ottenuto le attuali funzioni, ben oltre il termine minimo, oggi ammesso, di ventisei anni dall'ingresso in Magistratura, è tolta ogni prospettiva di ulteriore progressione; situazione, questa, di diffuso disagio psicologico e morale, che ha indotto ed induce molti magistrati di cassazione, tra i più capaci e preparati, a chiedere il collocamento a riposo anticipato, con grave pregiudizio per l'Amministrazione della giustizia, costretta a privarsi prematuramente di tanti preziosi elementi.

Il disegno di legge che si ha l'onore di proporre alla vostra approvazione, pur mantenendo l'attuale sistema di valutazione per la nomina alle funzioni direttive superiori, si adegua, per ogni altro riflesso, con perfetta simmetria, alle norme già vigenti per le nomine a ruolo aperto e a data fissa, alle funzioni di appello e di cassazione, così, la valutazione non sarà più legata al turno di anzianità e alla disponibilità effettiva dei posti in un determinato anno, ma interverrà al nono anno della nomina in cassazione, e gli idonei che non troveranno capienza nei posti di organico disponibili

nell'anno, saranno promossi, ad ogni effetto giuridico ed economico, dal 1° gennaio dell'anno successivo, e trattenuti temporaneamente nelle funzioni attuali.

Come risulta dai prospetti statistici allegati al disegno di legge, l'onere che verrà a gravare sull'Erario per il corrente anno e per quelli prossimi, risulta quanto mai modesto, riguardando poche decine di magistrati ormai anziani, al tramonto della loro carriera e già forniti di trattamento economico di poco inferiore a quello della categoria superiore; la modestia dell'onere appare tanto più evidente, quando si contrapponga a quella in atto, ancora più prevedibile, inerente alle promozioni a ruolo aperto in appello e in cassazione.

Si confida nella pronta e sollecita approvazione del disegno di legge, considerato anche che, su proposte di analogo contenuto, il Consiglio superiore della Magistratura ha già autorevolmente espresso parere favorevole (vedi in Rassegna dei Magistrati 1967, pagina 337 e seguenti) e che l'Associazione nazionale magistrati e l'Unione dei magistrati italiani hanno concordemente e ripetutamente auspicato la realizzazione di simili proposte.

Onere finanziario derivante dalla proposta modifica dell'articolo 31 — comma secondo — della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Lo stipendio iniziale per le funzioni direttive, superiori (ex grado III) al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali, erariale e del bollo, è annualmente di lire 5.851.116. L'indennità di rappresentanza è annualmente di lire 436.524. La tredicesima mensilità ammonta a lire 389.358, per un totale di lire 6.676.998.

Lo stipendio per Magistrato di cassazione al quinto scatto, con la tredicesima, è di lire 6.239.012; per Magistrato di cassazione al quarto scatto, lire 6.103.389.

In particolare, nell'anno 1968:

a) promovibili con anzianità 1957 (quinto scatto): 34;

b) promovibili con anzianità 1958 (quarto scatto): 25.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'onere finanziario annuo, al netto delle ritenute e comprensivo della 13^a mensilità e della indennità di rappresentanza sarebbe:

per i promovibili della categoria *a*) di lire 14.891.524;

per i promovibili della categoria *b*) di lire 14.223.225.

Nell'anno 1969:

promovibili: 28, con l'onere di lire 16.044.252.

Nell'anno 1970:

un solo promovibile, con nessun onere, perchè la spesa risulterebbe assorbita da

quella prevista per le vacanze ordinarie (numero 15).

Nell'anno 1971:

due promovibili, con nessun onere perchè la spesa sarebbe assorbita da quella prevista per le vacanze ordinarie (n. 13).

Alla copertura degli oneri finanziari potrebbe provvedersi con il capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo ai « Fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » (articolo 40 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato) ove per il 1967 è previsto lo stanziamento di lire 219.937.000.000.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« Il Consiglio superiore della Magistratura, nel primo quadrimestre di ogni anno, prende in esame, ai fini della dichiarazione di idoneità di cui al precedente comma, tutti quei magistrati di Cassazione, che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di nove anni dalla nomina a tale categoria.

Se i magistrati, dichiarati idonei a norma del comma precedente, non possono entro l'anno accedere alle funzioni direttive superiori per mancanza di posti disponibili in organico, tali funzioni sono conferite ai magistrati stessi, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, per ogni effetto giuridico ed economico, ivi compresa l'assegnazione dell'indennità di cui alla tabella *B* allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308.

I magistrati, cui siano conferite le funzioni direttive a norma del precedente comma, sono trattenuti ad esercitare temporaneamente le precedenti funzioni, fino a quando non vi siano disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori ».